

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice
rel.	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 3830 del RGAC dell'anno 2018 e vertente

TRA

MORELLI FRANCESCO (C.F. MRLFNC51B24F416R), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Maurizio Martinetti ed Emanuele Li Puma, ma elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale degli Alimena n.97/b, presso lo studio dell'Avv. Maria Cosentini.

- ATTORE -

E

CINEMA TEATRO MORELLI s.r.l. (p.iva 00237720784), in persona del liquidatore giudiziale, con sede legale in Cosenza, alla Via Felice Migliori, n.7 rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Durante giusta procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente Avv., ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Aldo Barbaro 25 presso lo studio dell'avv. Maria Mirigliani.



- CONVENUTO -

Oggetto: impugnazione delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017.

Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Francesco Morelli, in qualità di socio della società Cinema Teatro Morelli s.p.a., con una quota pari al 48%, ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la radicale inesistenza e/o comunque nullità e/o invalidità della deliberazione del 26 aprile 2018, con la quale l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Ha altresì chiesto la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., di una somma pari al quintuplo delle spese legali liquidate o alla diversa somma equitativamente determinata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A fondamento dell'impugnazione, l'attore ha dedotto l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità della delibera perché assunta in violazione del principio maggioritario di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società convenuta, atteso che la votazione si è conclusa con il voto favorevole di n. 4 soci e nonostante il voto contrario espresso in tale sede da n.3 soci (Francesco Morelli, Matteo Morelli e Francesca Morelli) nella loro qualità di titolari di partecipazioni sociali pari al 50% del capitale sociale.

Ha ulteriormente dedotto l'invalidità della delibera, stante la violazione del principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio ai sensi dell'art. 2423 c.c., a causa della ritenuta sottovalutazione della voce "immobilizzazioni materiali" nella quale è da ricomprendersi l'immobile storico "Teatro Morelli" di proprietà della società, avente un valore di mercato superiore rispetto a quello erroneamente indicato di € 844.540,00, frutto di un erronea valutazione dell'Arch. Salvatore Socievole e che invece deve essere individuato in



quello maggiore di € 2.221.300,00 per come indicato nella valutazione economica del bene immobile redatta dal prof. Alfredo Passeri dell'università Roma tre. (doc.15).

Ha inoltre evidenziato che costituisce violazione del principio summenzionato e altresì dell'art. 2389 c.c. l'erronea contabilizzazione di un importo di € 7.2041,40 a titolo di compenso per l'amministratore unico, mai oggetto di delibera assembleare.

All'uopo ha precisato che risulta dal verbale della riunione assembleare del 26 gennaio 2016 (all.7) che l'Amministratore unico, sig.ra Maria Antonia Morelli, ha richiesto che l'assemblea dei soci deliberasse un compenso mensile in proprio favore pari ad € 600,00 per la carica gestoria ricoperta e che rispetto a tale circostanza egli aveva espresso il proprio voto contrario per via della già difficoltosa situazione economico finanziaria della società: cionondimeno nel bilancio di esercizio oggetto di causa tale voce compare nel conto economico.

In diritto ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS. UU. n.21933 del 2008 per cui *“con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389 c.c., qualora non si stabilito nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio”*.

Ha inoltre dedotto che pendono dinanzi a codesto Tribunale, sez. Impresa, altre due impugnative di delibere assembleari rispettivamente adottate in data 24 ottobre 2016 e 21 aprile 2017 e quindi sussiste la mala fede o comunque la colpa grave dell'Amministratore unico della s.r.l che continua a ritenere approvate delibere che registrano sistematicamente il voto contrario del restante 50% del capitale sociale, in palese violazione degli artt. 2479 c.c. e 2479- bis c.c., nonché delle previsioni contenute nell'art. 11 dello Statuto.

Ha affermato la sussistenza della competenza dell'intestato Tribunale a decidere sull'odierna impugnativa, nonostante la clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 dello statuto della società, richiamando quella giurisprudenza prevalente della Suprema Corte per cui *in tema di impugnativa di delibera di approvazione del*



bilancio, la controversia in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti) non è riconducibile nell'ambito di quelle compromettibili in arbitri (in tal senso Cass.n 791/2011, Cass ord n, 13031/2014 e Cass 22715/2014).

Si è costituita in giudizio la società Cinema Teatro Morelli S.r.l., eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 19 dello statuto sociale.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda sul presupposto che dalla lettura dello Statuto si evince che il voto per teste è l'unico parametro per valutare la legittimità di quanto l'assemblea è chiamata a decidere ed inoltre sul presupposto della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 2468 c.c.

In merito alla contabilizzazione del compenso dell'amministratore ha dedotto che la stessa è avvenuta in base all'approvazione della proposta contenuta nel 3 punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 26 Gennaio 2016, relativa alla corresponsione di un compenso su fattura all'amministratore parti € 600,00 e che tale deliberato non è stato impugnato dal Sig. Francesco Morelli (doc.5).

Ha altresì contestato la valutazione del patrimonio immobiliare della società così come prospettata da parte attorea, rilevando che dal reddito che la società percepisce annualmente per l'affitto dell'azienda al comune di Cosenza, depurato dagli oneri amministrativi e fiscali, si è potuto ricavare il valore più attendibile di mercato confacente all'edificio pari a complessivi € 844.540,00.

Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Questo giudicante con ordinanza dell'11.12.2018 ha ritenuto prima facie infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito ed ha concesso i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c..

All'esito ritenuta la causa documentalmente istruita, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.



Dopo un ulteriore rinvio disposto in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, all'udienza del 5.4.2022 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Innanzitutto questo collegio deve ribadire la sussistenza della competenza del tribunale adito a conoscere della presente causa, già affermata con ordinanza del giudice istruttore dell'11.12.2018, con conseguente rigetto della relativa eccezione tempestivamente sollevata dalla società convenuta.

Ed invero questo Tribunale con la sentenza n. 1642/2019 ha già aderito a quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale *non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili* (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 20674/2016; in senso conforme Cass. Civ. sentenza n. 14665/2019).

Senonché l'attore con la propria domanda tra i motivi di impugnazione della delibera assembleare per cui è causa ha proposto anche quello relativo alla violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera del bilancio, con conseguente applicazione della giurisprudenza di legittimità summenzionata anche al caso di specie.

3. Nel merito la domanda di annullamento della delibera assembleare deve trovare accoglimento essendo fondato il primo motivo di impugnazione, con conseguente assorbimento degli altri.



Ed invero la delibera del 26 aprile 2018 è stata assunta in violazione delle norme di cui all'art. 2479 c.c. e 2479- bis c.c., nonché delle previsioni contenute nell'art. 11 dello Statuto, risultando per tabulas che la delibera è stata approvata in seno all'assemblea da quattro soci rappresentanti il 50% del capitale sociale (Maria Antonia Morelli, titolare del 23% del capitale sociale, Valeria Mirabelli Centurione, titolare dell'1% del capitale sociale, Ione Morelli, titolare del 25% del capitale sociale, Vincenzo Mirabelli Centurione, titolare dell'1% del capitale sociale), e con il voto contrario di tre soci rappresentanti il restante 50% del capitale sociale (Francesco Morelli- attore- titolare del 48% del capitale sociale, Francesca Morelli, titolare dell'1% del capitale sociale e Matteo Morelli, titolare dell'1% del capitale sociale).

Tanto premesso nessuna disposizione dello statuto della società convenuta legittima l'adozione di un criterio maggioritario basato sul voto capitaro, prevedendo l'art. 11 del suddetto statuto che *“ciascun socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.”*

Senonché dal dettato normativo dello statuto, letto in combinato disposto con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c., si evince che in assenza di una diversa regolamentazione stabilita dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto della società, una deliberazione dell'assemblea dei soci può ritenersi validamente approvata se assunta con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti la metà più uno del valore delle partecipazioni e tale circostanza non si è verificata nel caso di specie.

Risulta all'uopo dirimente quanto stabilito dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza del 3 maggio 2012, richiamata anche da parte attorea nell'atto di citazione, che in un caso analogo ha così statuito: *“ per la validità di una deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata occorre che il numero delle quote a favore della deliberazione sia superiore a quello del valore delle quote votanti in senso contrario, con la conseguenza che per aversi effettiva maggioranza occorre la metà più uno del valore delle quote.”*



Non è nemmeno condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo il quale la legittimità del voto per teste andrebbe desunta dal terzo comma dell'art. 2648 c.c.

Ed invero la predetta norma secondo la quale *“resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”* si riferisce a fattispecie che abbiano ad oggetto i poteri amministrativi dei soci e non i quorum deliberativi; inoltre le deroghe al principio della proporzionalità, possono sì avvenire con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportino una maggiorazione del voto o che lo limitino, ma nel caso di specie nessuna disposizione dello statuto della società convenuta legittima l'adozione di un criterio maggioritario diverso da quello delle partecipazioni sociali.


Si aggiunga che, per come rilevato anche da parte attorea nella propria comparsa conclusionale, sono state già assunte da codesto Tribunale tre decisioni favorevoli al socio Francesco Morelli con le sentenze n. 1669/2018, 1642/2019 e 1530/2020, aventi tutti ad oggetto le impugnative delle delibere assembleari relative alle approvazioni del bilancio 2015, 2016 e 2017, adottate tutte con il criterio maggioritario capitario e non delle partecipazioni sociali, al pari della delibera oggetto di causa e non sussistono allo stato ragioni per discostarsi dalle suddette pronunce.

Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, la deliberazione impugnata deve ritenersi illegittima e, in quanto tale, deve essere annullata.

Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma c.p.c formulata da parte attorea nei confronti della società convenuta, perché priva di riscontri probatori a sostegno del lamentato danno.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi per le fasi di studio,





introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, per essere stata l'istruttoria meramente documentale.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- 1) annulla la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della Cinema Teatro Morelli S.r.l in data 26 aprile 2018, con la quale è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017;
- 2) condanna la società Cinema Teatro Morelli S.r.l., in persona del liquidatore giudiziale, alla rifusione in favore di Morelli Francesco delle spese di lite, liquidate in € 1.063,00 per esborsi ed € 6.738,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Alessia Dattilo

Belcastro

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta

Arbitrato in Italia

